



COMUNE DI VITTUONE

EDIFICI SCOLASTICI

SCUOLA MEDIA “E. FERMI” LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE Anno 2017

CIG Z571F14DDD

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SETTORE TECNICO
(Arch. Daniele Ciacci)



Vittuone, Giugno 2017



COMUNE DI VITTUONE

INDICE

ART. 1	-	OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO
ART. 2	-	IMPORTO DEI LAVORI
ART. 3	-	DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
ART. 4	-	CATEGORIA DEI LAVORI
ART. 5	-	LAVORI A MISURA
ART. 6	-	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
ART. 7	-	DOMICILIO DELL'APPALTANTE
ART. 8	-	CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE
ART. 9	-	CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO
ART. 10	-	TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
ART. 11	-	ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
ART. 12	-	ACCETTAZIONE, QUALITA' IMPIEGO MATERIALI
ART. 13	-	PERSONALE DELL'APPALTATORE, ENTI PREVIDENZIALI
ART. 14	-	ASSICURAZIONI
ART. 15	-	RESPONSABILITA'
ART. 16	-	CAUZIONE PROVVISORIA
ART. 17	-	CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 18	-	QUOTA INCIDENZA MATERIALI E MANODOPERA
ART. 19	-	PIANO DI SICUREZZA
ART. 20	-	CONSEGNA DEI LAVORI
ART. 21	-	CONDIZIONI PARTICOLARI
ART. 22	-	DIREZIONE LAVORI
ART. 23	-	TEMPO UTILE E VERBALE ULTIMAZIONE LAVORI
ART. 24	-	PENALI
ART. 25	-	DANNI DI FORZA MAGGIORE
ART. 26	-	SOSPENSIONI E RIPRESE DEL SERVIZIO
ART. 27	-	PROROGHE DEI LAVORI
ART. 28	-	PAGAMENTI
ART. 29	-	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
ART. 30	-	TRATTENUTE A GARANZIA E PERIODO DI GARANZIA
ART. 31	-	ONERI FISCALI E SPESE D'UFFICIO
ART. 32	-	ORDINI DI SERVIZIO
ART. 33	-	SUBAPPALTO
ART. 34	-	INVARIABILITA' PREZZI – ELENCO PREZZI
ART. 35	-	PREZZO CONTRATTUALE E REVISIONE
ART. 36	-	ADEMPIMENTI IN CASO DI RISOLUZIONE O RESCISSIONE DEL CONTRATTO
ART. 37	-	ESECUZIONE D'UFFICIO
ART. 38	-	CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 39	-	CONTROVERSIE
ART. 40	-	RICHIAMO ALLE LEGGI ED AL CAPITOLATO GENERALE
ART. 41	-	TRATTAMENTO DEI DATI CONTROVERSIE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni necessarie per i lavori di risanamento conservativo e adeguamento strutturale di alcuni ambienti interni della Scuola media "E. Fermi" (aule, corridoi, laboratori) e messa in sicurezza – OPERE A CORPO.

ART. 2 - IMPORTO DEI LAVORI

Importo netto presunto dei lavori a base di gara	€	18.000,00
imprevisti		
oneri sicurezza	€	100,00
Totale netto	€	18.100,00
<hr/>		
IVA per opere risanamento conservativo	10% €	1.800,00
IVA per opere abbattimento barriere architettoniche	4%	
IVA per imprevisti	22%	
IVA per oneri sicurezza	22% €	22,00
Totale IVA	€	1.822,00
TOTALE LORDO	€	19.922,00

I lavori di risanamento conservativo e adeguamento strutturale di alcuni ambienti interni (aule, corridoi, laboratori) della Scuola media "E. Fermi" di via Piave, rientrano nella categoria– opere edili OG1/OS7 e verranno affidati mediante contratto d'appalto, da stipulare a corpo - D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i "Codice dei contratti pubblici" - e verrà appaltato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del predetto Decreto, tramite affidamento previo invito a ditte specializzate e qualificate del settore, nel rispetto delle condizioni di cui alle normative vigenti in materia di appalti di lavori, forniture e servizi.

L'Amministrazione comunale si riserva di affidare in economia opere di completamento e migliorie e/o interventi che risultassero urgenti ed indifferibili utilizzando anche le somme a disposizione del ribasso di gara.

ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

I lavori in oggetto sinteticamente potranno riguardare, a seconda delle reali necessità e di sicurezza:

- predisposizione dell'area di cantiere con delimitazione della aree di intervento tramite recinzioni/barriere idonee a norma di sicurezza;
- realizzazione di segnaletica verticale di cantiere, cartello di cantiere, eventuale posa di baracca di cantiere e definizione aree di stoccaggio e deposito materiale prefabbricato, formazione di recinzione/barriere per delimitare l'area di cantiere a protezione degli utenti del plesso scolastico di ogni genere e tipo, persone e cose;
- Smontaggio dei corpi illuminanti esistenti, deposito in zona indicata dalla D.L., e successiva ricollocazione nel punto originario; comprese assistenze murarie, integrazioni di componenti elettriche tasselli e quant'altro per avere l'impianto perfettamente funzionante.

- Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento **certificata tipo** eseguita con lastre in gesso rivestito, in CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 13 mm, fissate attraverso viti autoforanti (con punta a chiodo e testa svasata) all'intelaiatura primaria in profilati sagomati C60x27x0,7 mm. in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195, ancorati ai travetti del solaio attraverso tasselli meccanici ad espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 – DIN933, con bussola in ottone e cavaliere in acciaio zincato di connessione, spessore 1,2 mm, con resistenza a strappo superiore a 150 kg. La controsoffittatura antisfondellamento è completa di pannelli in polistirolo in CLASSE E di resistenza al fuoco, spessore 20 mm, inseriti nell'intercapedine tra lastre ed intradosso del solaio e di guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali. La finitura è eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il perimetro, per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura. La determinazione dell'interesse dell'intelaiatura primaria viene valutata caso per caso nella fase di progetto della messa in sicurezza, valutando il rischio di sfondellamento specifico per un coefficiente di sicurezza >2,5 che è garantito da un Certificato rilasciato dal Centro Ricerche Applicate –Ingegneria Civile ed Industriale-, che attesta l'esecuzione di analisi numeriche e di prove di laboratorio statiche, cicliche e di caratterizzazione dinamica sulla controsoffittatura antisfondellamento che ha capacità portante di risposta flessionale di 115 kg/mq, unitamente alla polizza RC prodotto rilasciata a garanzia del sistema, alla dichiarazione di regolare posa in opera, alla relazione tecnica firmata da professionista abilitato attestante l'esecuzione di prove a trazione strumentali, realizzate in opera e a campione per tipologia di travetto e/o solaio, dei fissaggi ai travetti con un carico >60 kg verificato mediante dinamometro elettronico.
- Fornitura e posa in opera di angolari in alluminio presso piegato, di colore bianco, delle dimensioni di L 30 x 45 x 3000.
- Smontaggio strutture provvisorie e di sicurezza, segnaletica di cantiere, pulizia dell'area dei lavori, sgombero dei materiali di risulta, trasporto e allontanamento materiali di risulta.

Il Direttore dei lavori potrà impartire indicazioni attuative più complete e precise volte a far eseguire le opere a perfetta regola d'arte, per ottenere la loro piena funzionalità e sicurezza.

In caso di contrasto o d'incongruenza delle opere o interventi eseguiti, la ditta appaltatrice dovrà procedere, senza alcun compenso, a modificare quanto eseguito, così come indicato a discrezione del Direttore dei lavori.

In caso di contrasto o d'incongruenza delle opere o interventi eseguiti, la ditta appaltatrice dovrà procedere, senza alcun compenso, a modificare quanto eseguito, così come indicato a discrezione del Direttore dei lavori.

ART. 4 - CATEGORIA/E DEI LAVORI

Le opere prevalenti di cui al presente Capitolato speciale di appalto rientrano, ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2017, **nella Categoria OG1 classifica I** per un importo di € 18.000,00.= al netto oneri di sicurezza.

ART. 5 - LAVORI A CORPO

I lavori verranno eseguiti mediante contratto d'appalto a corpo, ai sensi del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

ART. 6 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La gara sarà quindi aggiudicata, ad insindacabile giudizio dall'Amministrazione Comunale, alla Ditta che avrà formulato la migliore offerta, a corpo. L'appalto verrà aggiudicato anche nel caso in cui all'Amministrazione Comunale pervenga una sola offerta valida.

Il criterio di aggiudicazione adottato è quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato con il metodo del massimo ribasso (sconto percentuale) sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del predetto Decreto, con esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

ART. 7 - DOMICILIO DELL'APPALTANTE

L'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la sede dell'Ente appaltante. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale o mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'appaltatore (Direttore tecnico di cantiere) o al capo cantiere dal Direttore dell'ufficio tecnico o dal Direttore dei lavori si considererà fatta personalmente al titolare dell'appaltatore.

ART. 8 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE – DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE

L'Appaltatore che non conduce le lavorazioni personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, (Direttore tecnico di cantiere) per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto e a regola d'arte, il quale dovrà garantire la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori, per tutta la durata dell'appalto. L'Appaltatore, comunque, rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione appaltante, che provvederà a dare comunicazione al Direttore Lavori.

Il Direttore tecnico di cantiere avrà piena rappresentanza dell'Impresa e dovrà presenziare in contraddittorio alla rilevazione del servizio eseguite e controfirmare i documenti amministrativi e contabili.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine dei luoghi di intervento e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato numericamente alle necessità.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità di tutto il personale addetto ai cantieri. Detto personale dovrà essere di gradimento dell'appaltante, che ha diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere stesso di qualunque addetto senza obbligo di specificarne il motivo e risponderne delle conseguenze.

Ai sensi dell'art. 26 comma 8 del d. lgs. 81/2008 e s.m.i. l'Appaltatore deve munire il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Le società con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo sopra descritto mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali e/o attrezzature depositati in cantiere o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data di consegna dei lavori.

ART. 9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto, di cui al presente Capitolato, implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali: la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sul prezzo stabilito dall'Appaltante.

Infine l'Appaltatore dichiara con la sottoscrizione del presente Capitolato di appalto, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, avendo nulla da eccepire a riguardo ed accettando il tutto senza condizioni o veti;

ART. 10 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.

L'Appaltatore, ai sensi delle norme vigenti è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali collettivi di lavoro e degli accordi integrativi vigenti per le rispettive categorie di lavoratori nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.

Il suddetto obbligo vincola l'Appaltatore fino alla data del collaudo, anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da essi, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'Impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Se l'Appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti Pubblici, è soggetto anche all'obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, ai sensi dell'art. 36 della Legge 20 maggio 1970, n° 300.

L'Appaltatore deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, sulla sicurezza, salute, assicurazione, libertà e dignità dei lavoratori.

Contratti e norme devono essere rispettati, se trattasi di cooperative, anche nei confronti dei soci. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti, la Stazione Appaltante, potrà pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo sulle somme dovute all'Appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori. Prima del certificato di regolare esecuzione, la Stazione appaltante richiederà agli organi competenti il DURC dal quale dovrà risultare l'avvenuto adempimento di tutti i suoi obblighi in merito.

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori, fatta comunque salva in questa ipotesi l'applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.

ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri, spese e responsabilità prescritte dalle disposizioni di legge e dal Capitolato generale del Ministero dei Lavori Pubblici, sono a carico dell'Appaltatore:

- a) Formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati apparecchi e strumenti, nonché l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione atti ad assicurare l'esecuzione a regola d'arte dei lavori edili nell'edificio scolastico e la completa rispondenza alle norme di sicurezza vigenti, incluse le spese per l'eventuale impianto di illuminazione provvisoria notturna e la sua manutenzione.
- b) Delimitazione e chiusura dei cantieri con segnaletica di cantiere e di sicurezza adeguata, avendo cura di garantire gli accessi/uscite e il transito alle persone e mezzi transitanti nell'edificio scolastico ed autorizzati.

Fornitura e posa di idoneo cartello di dimensioni adeguate identificativi l'opera indicando gli estremi del Committente, del Responsabile del procedimento, del Progettista, del Direttore dei Lavori, dell'Impresa esecutrice, delle imprese subappaltatrici, tipo di finanziamento ed importo.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla pulizia di tutti gli spazi ed aree interessate dai lavori edili, alla riparazione, alla custodia e al mantenimento delle opere eseguite fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

- c) Le spese per trasporto di qualsiasi materiale, mezzo d'opera e le spese per attrezzi e opere provvisori.
- d) La compilazione del giornale dei lavori, da parte del Direttore tecnico di cantiere, con l'indicazione delle condizioni atmosferiche, del numero degli operai presenti in cantiere, dei macchinari e delle attrezzature impiegate e l'annotazione delle opere eseguite.
- e) La custodia diurna e notturna di tutti i materiali del cantiere, dei mezzi d'opera, nonché di tutto quanto fornito od affidato dall'Amministrazione appaltante; il ricevimento in cantiere e la messa a disposizione del personale e dei mezzi occorrenti per carichi e scarichi di quest'ultimo.
- f) Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli imminenti e le prestazioni di personale per la regolamentazione del traffico ove occorra.
- g) Esecuzione presso istituti specializzati di tutte le verifiche e le prove che venissero, in ogni tempo, ordinate dal Direttore dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto per l'accettazione dei materiali stessi: i campioni dovranno essere conservati, munendoli di suggelli e firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa.
- h) Il ripristino delle aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere che per i cantieri e per i necessari accessi; il rispetto dei termini di confine verso le proprietà di terzi.
- i) La responsabilità diretta, sia civile che penale, tanto verso l'Amministrazione quanto verso gli operai ed i terzi, per tutti i danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi in dipendenza dei lavori, e il pagamento delle proprie assicurazioni.
- j) L'Appaltatore dovrà provvedere a prestare apposita polizza assicurativa, come previsto dall'art. 129 comma 1 del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Nell'importo delle opere del presente capitolato speciale di appalto sono compresi parte degli oneri per opere provvisori, di protezione e di sistemazione provvisoria necessarie a garantire le condizioni di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori nel pieno rispetto della legislazione vigente oltre a quelli evidenziati e non soggetti a ribasso d'asta.

Nessun compenso spetterà alle ditte concorrenti per lo studio e la compilazione del preventivo - offerta e disegni relativi a particolari esecutivi.

L'appaltatore resta unico responsabile e garante verso l'Amministrazione appaltante della buona qualità dei materiali, della loro posa in opera, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio e conduzione del cantiere.

ART. 12 - ACCETTAZIONE, QUALITA', IMPIEGO E RISPONDENZA OPERE E MATERIALI

L'Appaltatore, ai sensi del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., è responsabile della perfetta rispondenza dei materiali, delle opere e delle parti delle opere alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, annotati sul libro giornale o alle istruzioni comunicate all'Impresa per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata, fax o consegnate a mano al Direttore di cantiere.

I lavori, i materiali e le apparecchiature rifiutati dal Direttore dei lavori, anche se già posti in opera, perché risultanti di qualità, lavorazione, funzionamento e resa estetica non pienamente corrispondenti al presente elaborato ed alle descrizioni analitiche, agli ordini di servizio o altre analoghe istruzioni, dovranno essere sostituiti a cura e spese dell'Impresa. Le opere e i lavori rifiutati dal Direttore dei lavori non saranno liquidati all'Impresa.

L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del Direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.

ART. 13 - PERSONALE DELL'APPALTATORE, ENTI PREVIDENZIALI E SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI

Il personale dell'appaltatore dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna dal Direttore dei Lavori e riportati negli ordini di servizio. Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza e le norme antinfortunistiche vigenti in relazione al tipo di cantiere. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce, per l'appaltatore, responsabilità penale e civile dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti e attrezzature di cantiere.

ART. 14 - ASSICURAZIONI

La ditta appaltatrice è obbligata all'assicurazione degli operai in conformità alla legge e disposizioni presenti e future; la ditta appaltatrice è altresì obbligata a tenere sollevate ed indenni l'Amministrazione Appaltante, la Direzione dei Lavori ed il personale di sorveglianza e controllo da ogni danno arrecato a terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, assumendosi, in caso di infortuni, ogni responsabilità, **sia civile che penale**.

ART. 15 - RESPONSABILITA'

Le responsabilità civili e penali che dovessero insorgere per causa direttamente legata all'esecuzione dei lavori sono a carico completo dell'Appaltatore, la quale solleva da qualsiasi responsabilità il Direttore dei lavori e l'Amministrazione Comunale.

La ditta appaltatrice sarà tenuta alla perfetta e puntuale esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto; all'atto della partecipazione alla gara dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti occorrenti.

L'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione comunale del perfetto andamento e svolgimento dei lavori stradali assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna dall'appaltante, della disciplina e dell'operato dei propri dipendenti.

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare motivatamente l'allontanamento dal servizio del personale reo di comportamenti negligenti o di violazioni delle norme di sicurezza, di insubordinazioni o gravi mancanze nonché di contegno scorretto con gli utenti o con il pubblico o di altri comportamenti non conformi alle norme contrattuali e di legge.

ART. 16 - CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori dovrà essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dell'appalto compreso oneri di sicurezza, da presentare o tramite assegno circolare, o mediante fidejussione bancaria o fideiussione assicurativa, ai sensi dell'art. 93 del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con contestuale impegno del fideiussore a rilasciare la fideiussione anche per la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione.

La cauzione provvisoria decade automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari verrà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante polizza fideiussoria e assicurativa, questa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipulazione del contratto di appalto l'Appaltatore dovrà versare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 pari al 10% dell'importo netto contrattuale. In caso di ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20% la polizza fideiussoria sarà aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, art. 103, comma 1, del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a richiesta scritta dell'Ente appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria. In tal caso l'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva potrà essere svincolata con le modalità espresse nell'art. 7 comma 1 punto t) della Legge 1.08.2002 n. 166. La quota di garanzia pari al 25% cesserà di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e dopo che l'Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali, l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente, la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti ispettorati del lavoro. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'Ente appaltante fino all'adempimento delle condizioni suddette.

ART. 18 - QUOTA D'INCIDENZA MATERIALI, MANO D'OPERA E NOLI

La quota d'incidenza per i materiali e noli è fissata nella misura del 60%, mentre quella per la mano d'opera nella misura del 40%.

ART. 19 - PIANO DI SICUREZZA

L'Appaltatore dovrà consegnare all'Ente appaltante, ai sensi del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione – e comunque prima dell'esecuzione dei lavori, un piano operativo di sicurezza POS relativo alle scelte autonome dell'Appaltatore e alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, il quale farà parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi e ripetute violazioni del piano da parte dell'Appaltatore saranno causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora.

L'Appaltatore si impegna a tenere il piano operativo di sicurezza a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

ART. 20 - CONSEGNA LAVORI

I lavori saranno consegnati dal Direttore dei lavori, previa autorizzazione del responsabile del procedimento, entro 45 giorni dalla data di stipulazione dell'eventuale contratto e, in caso di urgenza, dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva. Resta comunque salva, per l'Amministrazione comunale, sia la facoltà di procedere a una consegna di urgenza dei lavori appaltati, ai sensi delle norme vigenti, sia la facoltà di procedere ad una consegna frazionata ai sensi delle norme vigenti, senza che al riguardo l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per eseguire, ove occorra, il tracciamento delle opere secondo i disegni esecutivi di progetto. Le spese per la consegna dei lavori sono a carico dell'Appaltatore. La consegna dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorrerà il termine utile per il compimento delle opere.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, l'Ente appaltante assegnerà un termine perentorio, decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto e si procederà con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in più riprese. In tal caso saranno redatti verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione dei lavori decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

ART. 21 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Non viene accordato all'Appaltatore il diritto di esclusiva, ipotizzato dall'art. 1567 del Codice Civile, pertanto il Comune, fermo restando l'obbligo di garantire il forfait contrattuale all'Impresa, si riserva la facoltà rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare l'esecuzione di lavori della stessa natura ad altri imprenditori.

ART. 22 - DIREZIONE LAVORI

Il Direttore dei lavori rappresenta l'Ente appaltante per quanto riguarda l'accertamento che le opere eseguite dall'Appaltatore corrispondano in tutto e per tutto alle condizioni del contratto e siano conformi ai disegni di progetto e alle prescrizioni tecniche da lui impartite.

A tale scopo il Direttore dei lavori può controllare in qualsiasi momento i lavori eseguiti, nonché contestare o respingere un'esecuzione che a suo giudizio non risponda alle regole dell'arte, prendere visione delle bollette di consegna dei materiali in cantiere, accettare o rifiutare materiali, effettuare rilievi ed ispezioni e quant'altro la legge gli consenta di ottemperare.

Egli esercita la sua opera di alta sorveglianza con visite personali o di suoi sostituti, con la frequenza e la durata da lui ritenute necessarie.

Al Direttore dei lavori è demandato, il compito di verificare i quantitativi delle forniture e le

misure delle opere eseguite e di provvedere alla redazione del certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione del saldo dei lavori in unica soluzione.

Spettano al Direttore dei lavori e ai suoi collaboratori tutti gli adempimenti, compiti e doveri di cui alle norme vigenti in materia di lavori pubblici.

ART. 23 - TEMPO UTILE E VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere eseguiti ed ultimati entro **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori. L'Ente appaltante può ordinare la sospensione dei lavori con le modalità e motivi di cui all'art. 26

La data di ultimazione dei lavori ordinati dovrà essere comunicata immediatamente dall'appaltatore al D.L. per iscritto, il quale verificherà la corretta esecuzione delle opere ordinate in contraddittorio; nel caso in cui le opere ordinate non siano state eseguite nei termini previsti sarà facoltà esclusiva della D.L. applicare le penali previste dall'art. 24.

Quest'ultimo, al termine dei lavori, dovrà provvedere ad asportare tutte le attrezzature del cantiere, a ripristinare l'ordinata sistemazione dei luoghi e a procedere alla pulizia dei luoghi di cantiere.

ART. 24 - PENALI

L'Appaltatore, in caso di consegna dei lavori oltre il termine stabilito per l'esecuzione degli stessi, dovrà sottostare ad una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo, nel rispetto delle disposizioni del D. lgs. 50/2016 e comunque in misura giornaliera non superiore all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e non superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori.

La penale complessiva verrà trattenuta dall'Amministrazione comunale con il Conto finale e sarà comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del servizio.

Ove l'entità della penale, conseguente al ritardo nell'ultimazione lavori, ecceda il 10% del valore del servizio appaltato, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure ai sensi delle norme vigenti

ART. 25 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Sono considerati danni di forza maggiore quelli provocati ai lavori da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni di sicurezza.

L'Appaltatore è tenuto ad attuare tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni e a provvedere alla loro eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a completo carico dell'Appaltatore i danni subiti alle opere provvisorie, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta del servizio.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento.

L'Appaltatore non potrà sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni al servizio è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto. Si applicano integralmente le disposizioni di cui al D. lgs. 50/2016, in merito ai compensi eventuali all'Appaltatore per danni cagionati da forza maggiore.

ART. 26 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori a regola d'arte, l'Ufficio Tecnico Comunale o il Direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori relativi all'ordine di servizio specifico, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, nei casi previsti dal D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; in tal caso il tempo di sospensione dovrà essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, il Direttore dei lavori potrà ordinare, per ragioni di pubblico interesse o necessità, la sospensione degli stessi per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio stesso, e mai per più di sei mesi.

Nel caso la sospensione avesse durata più lunga, l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza oneri. Se l'Ente appaltante si opporrà allo scioglimento del contratto, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Per la sospensione disposta nei casi precedenti non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione del servizio.

ART. 27 - PROROGHE DEI LAVORI

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, l'Ente appaltante, previa richiesta scritta di quest'ultimo, potrà concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori, previsti in contratto, senza che ciò possa costituire titolo per l'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.

In ogni caso la proroga dovrà essere richiesta con congruo anticipo rispetto della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal ricevimento.

ART. 28 - PAGAMENTI

I pagamenti avverranno con le seguenti modalità:

- il **saldo** dell'importo dei lavori avverrà in unica soluzione solo dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, se con esito positivo, da parte dell'organo comunale competente entro 90 (novanta) giorni dalla data risultante dal verbale di ultimazione lavori, a seguito delle risultanze del collaudo positivo con esito positivo;

Non si terrà conto dei lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione con gli ordini della Direzione dei Lavori e/o non conformi al contratto ed i suoi allegati.

L'Appaltatore potrà richiedere, di volta in volta, lo svincolo anticipato di tale trattenuta previa costituzione di fidejussione bancaria od assicurativa di pari importo.

In ogni caso l'eventuale ritardo quale che sia nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né richiedere lo scioglimento del contratto, avendo l'Appaltatore soltanto il diritto al pagamento degli interessi nei limiti e nei termini delle disposizioni del Capitolato Generale, escluso ogni altra indennità o compenso.

Le norme in vigore del Regolamento di attuazione della Legge quadro D.P.R. n. 207/2010 disciplineranno la contabilizzazione dei lavori.

ART. 29 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

I lavori in oggetto s'intenderanno accettati solo ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione comunale. Il certificato di regolare esecuzione dovrà avere luogo entro tre mesi a decorrere dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 141 del D. lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.

L'Impresa si impegna a dare esecuzione con la massima sollecitudine possibile a tutti i lavori che, nel corso delle operazioni di collaudo risulteranno necessarie per rendere le opere conformi al progetto ed alle prescrizioni contrattuali.

Il collaudo potrà essere concluso solo una volta che sia accertata la piena positiva funzionalità delle opere, non ritenendosi, al riguardo, sufficiente il mero accertamento dell'esecuzione delle stesse in conformità al progetto.

Il tempo eventualmente utilizzato per rendere perfettamente e integralmente funzionanti le opere non sarà computato nel termine di cui al precedente 1° comma.

E' facoltà dell'Ente appaltante richiedere, prima dell'ultimazione dei lavori, l'apertura parziale o totale delle strade oggetto di intervento. In tal caso si provvederà a un certificato provvisorio delle opere da utilizzare, con redazione di verbale di consegna anticipata delle opere, ai sensi del D.P.R. 207/2010.

Con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, si procederà allo svincolo della cauzione definitiva. Il pagamento del saldo, comunque, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del Codice Civile.

Il collaudo sarà eseguito con le modalità del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice D.P.R. n. 207/2010.

In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per causa dell'Amministrazione, anche in presenza dell'utilizzazione dell'opera, non costituisce accettazione delle opere.

ART. 30 - TRATTENUTE A GARANZIA E PERIODO DI GARANZIA

L'Appaltatore dovrà garantire i lavori eseguiti per un periodo minimo pari a **due anni** dalla data di ultimazione degli stessi, **previa presentazione idonea garanzia scritta prima dell'approvazione del certificato di collaudo da parte della stazione appaltante.**

L'impresa dovrà fornire, completamente a sue spese, i disegni aggiornati delle opere realizzate, complete di dettagli tecnici e delle eventuali varianti.

ART. 31 - ONERI FISCALI E SPESE

Tutte le spese, eventuali, inerenti ed incombenti il presente appalto, e il successivo contratto, incluso le spese di bollo, di registro, della copia del contratto e dei documenti, saranno a carico dell'Appaltatore, senza possibilità alcuna di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, ai sensi delle norme vigenti e di quelle ancora in vigore del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 32 - ORDINI DI SERVIZIO - ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni che gli saranno comunicate dal Direttore dei lavori, salvo il diritto di presentare le proprie osservazioni e riserve per iscritto, in tempi rapidi per non arrecare danno o disagio alcuno.

ART. 33 - SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto dei lavori sarà autorizzato dall'Ente appaltante a condizione che l'Appaltatore provveda, ai sensi dell'art. 105 del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016:

- a indicare all'atto dell'offerta, o all'atto dell'affidamento in caso di varianti in corso d'opera, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta;
- a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'Ente appaltante, che dovrà provvedere al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale, l'autorizzazione s'intenderà concessa;
- a stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione;
- a depositare il contratto di subappalto presso il Comune almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei lavori, allegando alla copia autenticata del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'Impresa affidataria del subappalto nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto;
- a individuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente imprese aventi gli stessi requisiti tecnici-economici-finanziari, per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai servizi da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti;
- a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;
- a trasmettere all'Ente appaltante prima dell'inizio dei lavori in subappalto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del proprio piano operativo di sicurezza;
- a trasmettere periodicamente all'Ente appaltante copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti;

ART. 34 - INVARIABILITA' DEI PREZZI – ELENCO PREZZI

Il prezzo contrattualmente convenuto è fisso e invariabile e comprende tutti i lavori stradali ed ogni altro onere, anche se non previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte le manutenzioni e ripristini stradali appaltati. Il prezzo per l'esecuzione dei lavori è da intendersi a intervento prestazione e sulla base della % di ribasso applicata in sede di offerta all'elenco prezzi unitari.

ART. 35 - PREZZO CONTRATTUALE E REVISIONE

I prezzi unitari sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiali, noli e tutto quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. La revisione prezzi non è ammessa, ne è applicabile il 1° comma dell'articolo 1664 del Codice Civile, ai sensi del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 36 - ADEMPIMENTI IN CASO DI RISOLUZIONE O RESCISSIONE DEL CONTRATTO

In caso di risoluzione o rescissione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 109 del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, l'Appaltatore dovrà consegnare il cantiere all'Amministrazione entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione o rescissione.

L'Amministrazione comunale, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, può procedere alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dalla legge, al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- mancato inizio dei lavori alla data prevista;
- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei lavori in appalto da parte dell'Appaltatore;
- assunzione di decisioni unilaterali quali la sospensione, il ritardo, la riduzione, la modificazione dei lavori, la fatturazione di corrispettivi non autorizzati;
- scioglimento, cessazione, cessione o fallimento dell'Appaltatore;
- comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'Appaltatore;
- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;
- subappalto anche di un singolo lavoro in appalto, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione comunale;
- cessione totale o parziale del contratto;
- venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara d'appalto nonché le autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle relative attività;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale rappresentante o di altri organi di amministrazione dell'aggiudicataria per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- inosservanza dei contratti collettivi di lavoro;
- il manifestarsi di una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto.

Il verificarsi di una delle citate circostanze costituisce grave inadempimento contrattuale e conseguentemente, grave errore contrattuale comportante immediata risoluzione del contratto e incameramento dell'intera cauzione definitiva. Ove il Comune di Vittuone ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà inoltrare formale contestazione per iscritto alla controparte mediante Raccomandata RR, fermo restando il termine di 15 giorni per le contro-deduzioni; decorso tale termine il Comune adotterà le determinazioni ritenute opportune.

L'Amministrazione comunale potrà far valere la clausola risolutiva prevista dal presente articolo senza che l'aggiudicataria possa vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. L'Appaltatore sarà tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla stazione appaltante per effetto della risoluzione stessa.

I lavori potranno essere portati a termine con le modalità previste dalla legge, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare diritti di sorta.

Nel caso di fallimento dell'Appaltatore, l'appalto si intenderà senz'altro risolto e la stazione appaltante potrà provvedere ai sensi di legge. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Amministrazione scegliere nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

In caso di assunzione da parte degli eredi delle obbligazioni del contratto, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che potranno dall'Amministrazione comunale ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all'art. 48 del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 37 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi inadempienze o abusi rispetto agli obblighi contrattuali, successivamente alla contestazione prevista dal precedente articolo, l'Amministrazione comunale potrà procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Tale procedura verrà seguita quando l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai propri obblighi contrattuali entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione delle inadempienze rilevate ovvero non venga presentata alcuna controdeduzione entro il termine di cui all'articolo precedente.

In tal caso l'Amministrazione comunale, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione delle penali di cui agli articoli precedenti, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, tutto quanto necessario per consentire il regolare andamento del servizio, anche eventualmente ordinandone l'esecuzione totale o parziale ad altra ditta.

Il recupero delle spese di cui al comma precedente, aumentate della maggiorazione contrattualmente prevista a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall'Amministrazione comunale con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo, che dovrà essere tempestivamente integrato dall'Appaltatore fino alla concorrenza del 10% dell'importo contrattuale.

ART. 38 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto da parte dell'aggiudicataria a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena la facoltà per l'appaltante dell'immediata risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva, risarcimento dei danni e rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero allo stesso per effetto della risoluzione contrattuale stessa.

Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni vigenti in materia. E' vietata la cessione di crediti da corrispettivo d'appalto, se non previa autorizzazione scritta della stazione appaltante; la cessione non potrà comunque determinare una modifica del luogo di pagamento dei corrispettivi dovuti da quest'ultima.

ART. 39 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in merito ai lavori in oggetto, verranno deferite ed attribuite alla giurisdizione ordinaria competente per territorio previo tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 40 - RICHIAMO ALLE LEGGI ED AL CAPITOLATO GENERALE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Per quanto non è prescritto dal presente capitolato speciale d'appalto ed in quanto ad esso non contraddicano, valgono le disposizioni di legge in vigore per il servizio del Ministero dei Lavori Pubblici e, in particolare, il "Nuovo" Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e le norme ancora vigenti del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010.

Si accettano espressamente e tassativamente, senza riserva alcuna, le clausole contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare di gara e si acconsente a che vengano riportate nell'eventuale contratto o scrittura privata successivi all'aggiudicazione dell'appalto.

ART. 41 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dal Comune di Vittuone esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vittuone.